

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 474

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Nuovo schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi

(Parere ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 3 aprile 2012)



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
IL VICE MINISTRO
8644

- 3 APR 2012

Illustro Presidente,

le trasmetto, per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto ministeriale concernente la proposta di riparto, per l'anno 2011, del contributo previsto dall'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e dall'articolo 80, comma 53, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).

Analoga comunicazione ho inviato al Presidente della Camera dei Deputati.

Cordiali saluti,

Prof. Vittorio Grilli

Sen. Renato Giuseppe Schifani
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

OGGETTO: Acquisizione, da parte delle competenti Commissioni parlamentari del prescritto parere concernente la proposta di riparto del contributo - previsto per gli anni 2010 e 2011, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge n. 488/2001 (legge finanziaria 2002) e dell'articolo 80, comma 53, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) - a favore della Fondazione Opera Campana dei Caduti e dell' Istituto per la contabilità nazionale (ISCONA).

La legge n. 448/2001 (legge finanziaria 2002) all'articolo 32, comma 2, ha previsto che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti e associazioni di cui alla tabella 1 della legge stessa sono iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato ed il relativo riparto è effettuato annualmente con decreto ministeriale previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

La tabella 1 ha previsto un contributo di euro 2.582.000 per l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e di euro 51.646 a favore della Fondazione Opera campana dei caduti di Rovereto. La legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003) all'articolo 80, comma 53, ha previsto la concessione di un contributo (non quantificato) a favore dell'Istituto per la contabilità nazionale con l'inserimento a decorrere dall'anno 2003 del suddetto Istituto nell'elenco degli Enti indicati nella tabella 1 innanzi citata.

La legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 28, ha disposto l'istituzione, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell' Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, tra gli altri, dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.

Tenuto conto che lo stanziamento disponibile in bilancio per gli anni 2010 e 2011 sul capitolo 1613 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze risulta, rispettivamente, di euro 25.883,81 e di euro 18.312,00, si è provveduto, come per il precedente esercizio, a ripartire proporzionalmente i contributi a favore degli Enti beneficiari sulla base degli originari stanziamenti di legge (per l'ISCONA si è fatto riferimento all'ultima legge di contribuzione che prevedeva uno stanziamento di lire 15.000.000).

Ciò premesso si trasmettono, per l'ulteriore corso, due schemi di decreto di ripartizione del contributo in oggetto.



B

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO – DIREZIONE VI – UFFICIO II

VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)" ed in particolare l'art. 32, comma 2, il quale prevede che: "Gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, sono iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto è annualmente effettuato entro il 31 gennaio da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa";

VISTO il comma 3 del suddetto art. 32, il quale stabilisce che: "La dotazione delle unità previsionali di base di cui al comma 2 è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni.";

VISTA la tabella 1 della citata legge n. 448/2001 recante i contributi dello Stato ai seguenti Enti, per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

- Istituto nazionale per la fauna selvatica	euro 2.582.000
- Opera Campana dei caduti di Rovereto	euro <u>52.000</u>
Totale	euro 2.634.000

VISTO l'atto di costituzione di associazione in data 21 dicembre 1957 con cui è stato costituito l'Istituto per la contabilità nazionale;

VISTI la legge 5 luglio 1964, n. 548, recante: "Concessione di un contributo annuo di lire 15 milioni in favore dell'Istituto per la contabilità nazionale" e, in particolare l'art. 1, comma 1, il quale prevede che: "E' concesso all'Istituto per la contabilità nazionale, a decorrere dall'esercizio 1963-64, un contributo annuo di lire 15.000.000";

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) ed, in particolare, l’articolo 145, comma 3, il quale prevede che: “La legge 5 luglio 1964, n. 548, recante la concessione di un contributo annuo a favore dell’Istituto per la contabilità nazionale, e la legge 29 novembre 1961, n. 1329, relativa alla concessione di un contributo annuo alla Fondazione per lo sviluppo degli studi sul bilancio statale, sono abrogate”;

VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), in particolare, l’art. 80, comma 53, il quale dispone che: “All’Istituto per la contabilità nazionale è concesso un contributo a valere sulle risorse di cui all’art. 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. A tale fine, a decorrere dall’anno 2003, l’Istituto per la contabilità nazionale viene inserito nell’elenco degli enti indicati nella tabella 1 allegata alla citata legge n. 448 del 2001 per essere incluso nel riparto delle risorse di cui al predetto articolo 32.”;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008 – Suppl. Ordinario n. 152/L, recante: “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 – Suppl. Ordinario n. 196, ed in particolare l’articolo 28, commi 1, 2 e 4, i quali prevedono che:

1. E' istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *l'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)*.
2. L' *ISPRA* svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, sono soppressi.
3. La denominazione «*Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)*» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: «Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici (APAT)», «Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)» e «Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)».

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

VISTA la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013”;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 21 dicembre 2011, recante: "Ripartizione in capitoli delle Unità previsionali di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013.", nel quale, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per il corrente anno finanziario, è iscritto il capitolo 1613 (UdV 1.2) con uno stanziamento di euro 20.500,00 sia in termini di competenza che di cassa;

CONSIDERATO che sul citato capitolo 1613 sono stati disposti, nel corso dell'esercizio finanziario 2011, variazioni in diminuzione per un importo complessivo pari ad euro 2.188,00, sia in termini di competenza che di cassa;

VISTO il decreto n. 103737, in data 28 dicembre 2010, con il quale è assunto impegno a carico del capitolo 1613, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, della somma di euro 18.312,00, rimasta da pagare al 31 dicembre 2011;

CONSIDERATO che in virtù dell'istituzione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, lo stanziamento del capitolo 1613 per l'anno 2011, pari ad euro 18.312,00 (euro 20.500,00 – euro 2.188,00), deve essere ripartito tra la Fondazione Opera campana dei caduti di Rovereto e l'Istituto per la contabilità nazionale;

RITENUTO di poter provvedere a ripartire il contributo di euro 18.312,00, dovuto per l'anno 2011, come di seguito specificato:

- Fondazione Opera campana dei caduti di Rovereto	euro	15.923,72
- Istituto per la contabilità nazionale	euro	2.388,28
	Totale euro	18.312,00

VISTO il parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari circa il suddetto schema di riparto;

RITENUTO di dover procedere alla citata ripartizione;

DECRETA:

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la somma di euro 18.312,00 (diciottomilatrecentododici/00), iscritta in conto residui 2011 al capitolo 1613, piano di gestione n. 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2012, è così ripartita:

- Fondazione Opera campana dei caduti di Rovereto	euro	15.923,72
- Istituto per la contabilità nazionale	euro	2.388,28
	Totale euro	18.312,00

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per la registrazione.

Roma,

IL MINISTRO